

DENUNCIA
ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
RIGUARDANTE INADEMPIMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO

Cognome e nome dei denuncianti:

- 1) ASSOCIAZIONE “CITTADINI DI INTERNET” – www.cittadininternet.org
- 2) ADICONSUM ITALIA – www.adiconsum.it
- 3) A.N.O.R.C. – Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione sostitutiva – www.anorc.it

Eventualmente rappresentato da:

- 1) ASSOCIAZIONE “CITTADINI DI INTERNET”, rappresentata dal presidente Avv. Nicola Fabiano
- 2) ADICONSUM ITALIA – rappresentata dal Segretario Generale Paolo Landi
- 3) A.N.O.R.C. – rappresentata dal presidente Avv. Andrea Lisi

Cittadinanza:

ITALIANA

Indirizzo o sede sociale:

- 1) ASSOCIAZIONE “CITTADINI DI INTERNET” – Via del Popolo n. 63 - TERNI
- 2) ADICONSUM ITALIA – Via G.M. Lancisi n. 25 – ROMA
- 3) A.N.O.R.C. - Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Sostitutiva – via Dei Prati Fiscali n. 201 – ROMA

Telefono/telecopiatrice/posta elettronica:

Associazione “Cittadini di Internet” +390744.441214 - Fax +390744.460269 –
nfabiano@cittadininternet.org
ADICONSUM ITALIA – adiconsum@adiconsum.it
ANORC - info@anorc.it

Settore e sede (-i) di attività:

Ass. CITTADINI DI INTERNET - associazione per la promozione culturale della rete internet e delle nuove tecnologie – formazione su tematiche di informatica, internet e reti, sicurezza informatica

ADICONSUM ITALIA – tutela dei consumatori

ANORC – Associazione rappresentativa su scala nazionale degli operatori, dei responsabili e dei consulenti della conservazione digitale dei documenti civili, amministrativi e fiscali

Stato membro o organismo pubblico che, secondo il denunciante, non ha ottemperato al diritto comunitario:

STATO ITALIANO

Descrizione circostanziata dei fatti contestati:

La normativa italiana in materia di innovazione digitale è caotica, disorganica e a volte giuridicamente errata.

1. L'Unione Europea ha disciplinato la materia delle firme elettroniche con la **Direttiva 1999/93/CE**, così proponendo un quadro comunitario *in subiecta materia*. Tale Direttiva ha introdotto la “**firma elettronica**” e la “**firma elettronica avanzata**”.
2. L'Unione Europea ha introdotto la cosiddetta “fatturazione elettronica” attraverso la **Direttiva 2001/115/CE** (oggi trasfusa nella sua completezza nella Direttiva 2006/112/CE) che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA, garantendo che le fatture trasmesse per via elettronica siano accettate dagli Stati membri a condizione che l'autenticità della loro origine e l'integrità del loro contenuto siano garantite mediante una firma elettronica avanzata.
3. Con **Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 444 - Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O., veniva disciplinato (art. 8 e segg.) – fra l'altro – il documento informatico al quale si attribuiva “il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del codice civile” se firmato con firma digitale. Tale provvedimento, sembra adottato in assoluto contrasto con la citata Direttiva che, nel dicembre del 2000, non era stata ancora recepita. Gli articoli dall'8 al 14 sono stati **ABROGATI**, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'*art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*.
4. Con **Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20/2/2001, n. 30 S.O. si introduceva la “firma digitale” e la “firma digitale autenticata”, oltre alla firma elettronica. Tale strumento, sembra adottato in assoluto contrasto con la citata Direttiva che, nel dicembre del 2000, non era stata ancora recepita. Gli articoli dall'8 al 17 sono stati **ABROGATI**, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'*art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*.
5. Il **Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 - Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17/4/2001, n. 89, disciplina il processo telematico facendo riferimento alla sola firma digitale.
6. Lo Stato Italiano ha recepito, seppure tardivamente, la suddetta Direttiva 1999/93/CE con il **Decreto Legislativo 23 gennaio 2002 n. 10, Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche**, pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 2002, n. 39. Pertanto, sono state introdotte nell'ordinamento nazionale la “**firma elettronica**” e la “**firma elettronica avanzata**”. Questo decreto è stato **ABROGATO**, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'*art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*.

L'art. 27, comma 8, (*Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione*) della **Legge 16 gennaio 2003, n. 3 - Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20/1/2003, n. 15 S.O., recita: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi: a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese, anche con l'intervento dei privati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei provvedimenti già adottati; b) [diffusione e uso della carta nazionale dei servizi]; c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche; d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i servizi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa (concessionaria servizi informativi pubblici); e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati; f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilità e nella tesoreria; g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti; h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici; i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni».

7. Il **Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137 - Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2003, n. 138, ha apportato svariate modifiche al precedente D.P.R. 445/2000 **ABROGATO**.
8. Il **Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali**, pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O. menziona unicamente lo strumento della firma digitale agli articoli 38, 39 e 147.
9. La **legge 29 luglio 2003, n. 229, - Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2003, n. 196, all'art. 10, comma 1, lettera a) dispone: «graduare la rilevanza giuridica e l'efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della firma»; mentre il comma 2 recita: «La delega di cui al comma 1 è esercitata per i seguenti oggetti: a) il documento informatico, la firma elettronica e la firma digitale». **Da ciò si evince che tale disposizione normativa si riferiva sia alla firma elettronica sia a quella digitale, ma soprattutto imponeva al nostro legislatore di operare una effettiva gradazione formale e probatoria delle diverse tipologie di firma in linea con il quadro comunitario attualmente in vigore.**
10. Il **Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 - Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 30, introduce anche in Italia la possibilità di fatturare in forma elettronica. In particolare, secondo il decreto l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica sono rispettivamente garantite mediante l'apposizione su ciascuna fattura o sul lotto di fatture del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell'emittente. La necessità della sola firma elettronica qualificata e non anche della firma elettronica avanzata, come consentito espressamente a tutti gli Stati Membri nella direttiva

di recepimento, è dovuto al fatto che in Italia non è prevista la firma elettronica avanzata. La limitazione normativa all'utilizzo della sola firma elettronica qualificata e la necessità dello stesso riferimento temporale all'atto dell'emissione in forma elettronica risultano gravose e incomprensibili anche alla luce del fatto che le fatture non devono essere sottoscritte (secondo l'art. 2 della citata direttiva *gli Stati membri non impongono che le fatture siano firmate*) e l'utilizzo della firma elettronica deve essere previsto ai soli fini della garanzia di immodificabilità del documento fattura. Si ricorda, in proposito, che la direttiva sottolinea che *gli Stati membri non possono imporre ai soggetti passivi che effettuano la cessione di beni o la prestazione di servizi sul loro territorio altri obblighi o formalità relativi all'uso di un sistema di trasmissione delle fatture per via elettronica*.

11. Il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004** - Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto (G.U. n. 27 del 3 febbraio) – stabilisce all'art. 3 comma 1 lettera b) che *tutti i documenti informatici rilevanti ai fini tributari sono emessi, al fine di garantirne l'attestazione della data, l'autenticità e l'integrità, con l'apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica* (intendendo per sottoscrizione elettronica la sola firma elettronica qualificata) e, all'art. 3 comma 2, che le fatture elettroniche (a differenza di quelle cartacee) siano portate in conservazione almeno ogni 15 giorni. Tali adempimenti, oltre che gravosi e ingiustificati, si pongono in assoluto contrasto con quanto previsto nella direttiva 2001/115/CE.
12. Il **Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68** - *Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2005, n. 97, introduce lo strumento della posta elettronica certificata che non esiste negli altri Stati membri, neppure in Stati extra UE. L'art. 4, comma 1, recita: «*La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge*». Tale normativa, attribuisce piena efficacia di legge alla posta elettronica certificata che necessita della firma elettronica avanzata. Questo provvedimento è attualmente in vigore e confligge con il D.Lgs. n. 82/2005 che, abrogando ogni precedente normativo in materia di firma elettronica, non prevede la firma elettronica avanzata.
13. Il **Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82** - *Codice dell'amministrazione digitale*, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O. (successivamente modificato dal Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 159 - *Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, recante codice dell'amministrazione digitale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2006, n. 99, S.O.), **attualmente disciplina la firma elettronica, la firma elettronica qualificata e la firma digitale e non la firma elettronica avanzata.**

✧ ✧ ✧ ✧ ✧

- I) Allo stato attuale, pertanto, la normativa italiana in vigore è numerosa, si è accavallata nel tempo in modo caotico e fornisce diverse definizioni di **firma elettronica**; a ciascuna categoria di firma sono attribuite funzioni operative. Si ritiene che tale assetto normativo e tecnico sia in assoluto contrasto con le citate Direttive 1999/93/CE e 2001/115/CE, ed in particolare con gli articoli 14 (ex 7A) e 39 (ex 48) del Trattato CE. **La violazione della Direttiva è palese!** È sufficiente analizzare lo stato dell'attuale normativa italiana.
In particolare, la Direttiva 1999/99/CE è stata recepita tardivamente e successivamente il decreto legislativo di recepimento è stato anche abrogato. Il panorama normativo italiano in materia di

firme elettroniche è mutato a tal punto da contenere riferimenti a diversi tipi di firma, in modo confuso e non coordinato. Né è possibile sopperire al vuoto normativo attraverso l'applicazione diretta delle Direttive comunitarie, tenuto conto del assai poco chiaro quadro sulle firme.

Con riferimento all'art. 14 (ex 7A) la presunta violazione consisterebbe nell'inibire la progressione del mercato interno secondo le prospettive indicate nella stessa direttiva in questione. Un assetto diversificato sulle firme elettroniche pone lo Stato Italiano in una posizione assolutamente differente rispetto agli altri Stati membri.

La presunta violazione dell'art. 39 (ex 48) consisterebbe nella assurda limitazione della libera circolazione dei lavoratori che per motivi di lavoro potrebbero utilizzare le firme elettroniche con disparità di trattamento per i cittadini italiani alla luce del disorganico assetto normativo. A questo, si aggiunga anche l'oggettiva limitazione alla libera circolazione in Italia di certificati di firma europei, stante le difficoltà (o meglio impossibilità) per un cittadino europeo di avvalersi di certificati di firma non rilasciati da enti accreditati in Italia ai fini di accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione digitale.

- II) Si denuncia, altresì la violazione degli articoli 49 (ex 59) e 81 (ex 85) del Trattato CE. Difatti, il Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - C.A.D.) all'art. 26, comma 3, dispone testualmente: «*Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche di cui all'articolo 71 e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.*». L'articolo 29, comma 1, – Accredimento, dispone testualmente: «*I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso il CNIPA*»; i successivi commi 6, 7 e 8 dispongono testualmente come segue: «*6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il CNIPA dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal CNIPA stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione. 7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni. 8. Sono equiparati ai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo i certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE.*». In realtà, l'elenco tenuto presso il CNIPA contiene l'indicazione dei soli certificatori nazionali che hanno chiesto ed ottenuto l'accREDITAMENTO ai sensi del citato art. 29. Ciò determina una evidente disparità di trattamento tra i certificatori europei, extra UE e quelli italiani, posto che l'equiparazione contenuta nel comma 8 del citato articolo 29 preclude la menzione dei certificatori europei ed extra UE nell'elenco tenuto presso il CNIPA. Tale situazione potrebbe determinare l'esclusione preventiva dei certificatori europei ed extra UE dalle gare pubbliche, allorché l'Ente appaltante non individua il certificatore europeo all'interno dell'elenco tenuto presso il CNIPA, con conseguente inutile aumento del contenzioso.
- III) Il caotico e disorganico quadro normativo dimostra come, nonostante la Direttiva 1999/93/CE, lo Stato Italiano abbia legiferato fornendo diverse e contrastanti definizioni di firma elettronica. Allo stato attuale, quindi, una simile situazione comporta assoluta confusione nel cittadino, sia nei rapporti con altri cittadini, sia nei rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione, sia nei rapporti tra il cittadino italiano ed altri soggetti appartenenti a Paesi dell'Unione Europea o extra UE. Inoltre, una simile situazione comporta disagio ed intralcio nei traffici commerciali tra soggetti italiani e soggetti appartenenti ad altri Paesi, posto che i cittadini italiani in tal modo sono seriamente pregiudicati nell'utilizzo della posta elettronica.
- IV) Con riferimento alla posta elettronica certificata, si rileva come lo Stato Italiano sia l'unico al mondo ad aver istituito (con D.P.R. 68/2005) questo sistema di comunicazione. La posta elettronica certificata (P.E.C.) necessita *ex lege* della firma elettronica avanzata che attualmente

non esiste nel sistema normativo italiano, perché abrogata dal Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.). Pertanto, la stessa viene fatta funzionare con la firma elettronica qualificata; già soltanto questo aspetto risulta essere assolutamente illegittimo! Ma vi è di più: la P.E.C. non è interoperabile a livello internazionale sia europeo sia mondiale. Pertanto, le comunicazioni mediante P.E.C. tra le Amministrazioni Pubbliche degli Stati saranno certamente impossibili. Del resto, si noti che lo stesso processo civile telematico (D.P.R. 123/2001) funzionerà attraverso la CPECPT (casella di posta elettronica certificata del processo telematico) che in termini spiccioli è molto simile se non identica alla P.E.C.

- V) La degenerazione del quadro normativo italiano in materia di firma elettronica si riflette anche sul recepimento della direttiva 2001/115/CE, la quale ha introdotto la possibilità che le fatture trasmesse per via elettronica siano accettate dagli Stati membri a condizione che l'autenticità della loro origine e l'integrità del loro contenuto siano garantite mediante una firma elettronica avanzata. Lo Stato italiano con il Decreto legislativo n. 52 del 20 febbraio 2004 ha reso difficilmente realizzabile, se non impossibile, per i contribuenti italiani procedere operativamente con l'emissione di fatture elettroniche, imponendo l'utilizzo ai fini dell'emissione della fattura elettronica sia del solo strumento della firma digitale e sia di un riferimento temporale (inteso *quale informazione, contenente la data e l'ora, che viene associata ad uno o più documenti informatici*) che non coincide concettualmente con la data apposta nel documento-fattura. In aggiunta a tali adempimenti, già di per sé inutilmente onerosi e non in linea con quanto previsto nella direttiva di recepimento, il legislatore italiano con il Decreto del 23 gennaio 2004 ha previsto che le fatture elettroniche (a differenza di quanto previsto per le fatture analogiche) debbano essere portate in conservazione ogni 15 giorni. Questa situazione è in assoluto contrasto con quanto previsto nella stessa direttiva 2001/115/CE laddove si specifica con chiarezza che *gli Stati membri non possono imporre ai soggetti passivi che effettuano la cessione di beni o la prestazione di servizi sul loro territorio altri obblighi o formalità relativi all'uso di un sistema di trasmissione delle fatture per via elettronica*.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui esposto,

SI CHIEDE

- a) **che venga avviata la procedura di infrazione, davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nei confronti della Repubblica Italiana, ai sensi degli articoli 211 (ex 155) e 226 (ex 169) del Trattato CE, in relazione alle norme menzionate al successivo paragrafo che sia assumono violate riguardo alle questioni evidenziate nella presente denuncia con conseguente adozione degli opportuni provvedimenti del caso volti alla semplificazione delle norme in materia di firme elettroniche e fatture elettroniche e comunque finalizzati alle eliminazione delle diversificazioni con gli altri Stati, in modo da rendere uniforme il sistema di comunicazione attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici.**
- b) **che venga avviata, all'occorrenza, la procedura di constatazione davanti al Consiglio Europeo, della predetta violazione (compiuta dalla Repubblica Italiana) ai sensi dell'art. 7 (ex art. F.1) nel testo consolidato del Trattato sull'Unione Europea.**

Se possibile, menzionare le norme del diritto comunitario (trattati, regolamenti, direttive, decisioni ecc.) che, secondo il denunciante, lo Stato membro ha violato:

1) DIRETTIVA 1999/93/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1999 relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

2) DIRETTIVA 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001 che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto (oggi la presente direttiva si trova oggi trasfusa nella sua globalità nella Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto);

3) art. 14 Trattato UE; 4) art. 39 Trattato UE; 5) art. 49 Trattato UE; 6) art. 81 Trattato UE.

Menzionare l'eventuale finanziamento comunitario (se possibile, con i riferimenti) di cui lo Stato membro in causa beneficia o potrebbe beneficiare, in relazione ai fatti contestati:

NN

Eventuali contatti già presi con i servizi della Commissione (se possibile, allegare copia della corrispondenza):

NN

Eventuali contatti già presi con altre istituzioni od organi comunitari (per esempio, commissione per le petizioni del Parlamento europeo, mediatore europeo). Se possibile, indicare il riferimento attribuito da tali organi alla lettera del denunciante:

NN

Contatti già presi con le autorità nazionali a livello centrale, regionale o locale (se possibile, allegare copia della corrispondenza):

13.1 iniziative di tipo amministrativo (per esempio, esposto presso le competenti autorità nazionali a livello centrale, regionale o locale o presso il mediatore nazionale o regionale):

NN

13.2 azioni o ricorsi dinanzi ai dei tribunali nazionali o altri procedimenti avviati (per esempio arbitrato o conciliazione). (Indicare se vi è già stata una decisione o sentenza e, in tal caso, allegarne il testo):

NN

Indicare qui di seguito e allegare gli eventuali documenti giustificativi ed elementi probanti a sostegno della denuncia, comprese le disposizioni nazionali pertinenti:

➤ Si allega copia dell'elenco dei certificatori accreditati presso il CNIPA che può anche evincersi dalla rete internet al seguente [indirizzo](http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%C3%A0/Certificatori%20accreditati/Elenco%20certificatori%20di%20firma%20digitale/) web: <http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%C3%A0/Certificatori accreditati/Elenco certificatori di firma digitale/>

Riservatezza (apporre una crocetta su una delle due caselle dell'opzione):

“Autorizzo la Commissione a indicare la mia identità nei Suoi contatti con le autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la denuncia.”

“Chiedo alla Commissione di non indicare la mia identità nei Suoi contatti con le autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la denuncia.”

16. Luogo, data e firma del denunciante/del rappresentante:

Roma-Terni, 1 aprile 2008

**Associazione Cittadini di Internet
Il Presidente Avv. Nicola Fabiano**

**ADICONSUM ITALIA
Il Segretario Generale Paolo Landi**

**A.N.O.R.C.
Il Presidente Avv. Andrea Lisi**
